## SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

Doc. XVIII-bis n. 1

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore CANDIANI)

approvata nella seduta dell'11 dicembre 2013

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006 DEL CONSIGLIO PER QUANTO ATTIENE A TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE FINANZIARIA PER ALCUNI STATI MEMBRI IN GRAVI DIFFICOLTÀ, O MINACCIATI DI TROVARSI IN GRAVI DIFFICOLTÀ RELATIVAMENTE ALLA LORO STABILITÀ FINANZIARIA E PER QUANTO ATTIENE ALLE NORME DI DISIMPEGNO PER ALCUNI STATI MEMBRI (COM(2013) 301 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2013

.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII-BIS N. 1

La Commissione, esaminato l'atto COM(2013) 301 definitivo,

considerato che esso intende garantire che gli Stati membri che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma di aggiustamento possano continuare concretamente ad attuare i programmi nell'ambito della politica di coesione e ad erogare fondi ai progetti;

considerato che per quanto riguarda in particolare due Stati membri (Romania e Slovacchia) il Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 (paragrafo 87 delle conclusioni) ha invitato la Commissione a vagliare soluzioni pratiche al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013;

considerato che la Commissione europea ha a tal fine individuato nell'aumento del tasso di cofinanziamento per i Paesi minacciati da gravi difficoltà (relativamente alla loro stabilità finanziaria) e nella proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni di spesa per gli impegni relativi agli anni 2011 e 2012, due misure utili alla riduzione del rischio di disimpegno automatico;

considerato che a tal fine è necessario procedere ad una modifica mirata del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (regolamento generale sui fondi strutturali), onde consentire alla Commissione europea di elevare, per un ammontare massimo di dieci punti percentuali, il cofinanziamento rispetto alla quota percentuale fissata in fase di approvazione dei programmi operativi, e a Romania e Slovacchia di presentare le dichiarazioni di spesa per gli impegni relativi agli anni 2011 e 2012, rispettivamente entro la fine del 2014 ed entro la conclusione del programma;

considerato inoltre che tali proposte non hanno alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non prevedono alcuna modifica degli importi massimi degli stanziamenti dei fondi strutturali e del fondo di coesione stabiliti nei programmi operativi per il periodo 2007-2013;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, nonché le norme generali loro applicabili;

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII-BIS N. 1

la proposta appare conforme:

quanto al previsto principio di sussidiarietà, tenuto conto che un meccanismo temporaneo che consenta alla Commissione europea di aumentare i rimborsi per gli Stati membri in difficoltà può essere stabilito solo a livello dell'Unione;

quanto al principio di proporzionalità, tenuto conto che l'intensità delle misure appare adeguata rispetto alla prolungata crisi economica e agli altri sforzi intrapresi per aiutare gli Stati membri in difficoltà.

Nel merito, trovando conferma la congruità delle misure proposte dalla Commissione europea, si raccomanda che esse, non restino limitate solo a soddisfare un'esigenza negativa legata alle specifiche difficoltà di Stati membri destinatari di un programma di aggiustamento o di Stati membri in grave e giustificato ritardo nell'utilizzo dei fondi, ma che possano anche collocarsi in un rinnovato quadro positivo di partenariato tra Commissione e Stati membri.

Inoltre, si raccomanda che, anche grazie a clausole di flessibilità opportunamente concordate, sia pienamente attuata attraverso i fondi strutturali e gli strumenti della politica di coesione, una importante funzione di volano aggiuntivo per la ripresa economica e l'occupazione di tutti i Paesi dell'Unione europea.